



Comune di Porto Torres

Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali

Determinazione del Dirigente

N. 2365 / 2021 Data 11/10/2021

OGGETTO:

Congedo straordinario (art. 42 D.Lgs. 151/2001) - dipendente di ruolo: Matricola 361 (decorrenza dal 15.10.2021 al 31.01.2022).

Il Dirigente responsabile dell'Area AA.GG., personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali;

VISTA la domanda presentata in data 4 ottobre 2021 (prot. 36842) con la quale il dipendente di ruolo, Matricola 361, chiede di poter fruire del congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con decorrenza dal 15.10.2021 al 31.01.2022, giusta documentazione acquisita agli atti dell'ufficio personale;

ACCERTATO che in particolare l'articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, stabilisce:

*<<Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, **ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi**; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi>>*;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3.2.2012 avente ad oggetto "modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18.7.2011, n. 119 (attuazione dell'art. 23 della legge 4.11.2010 n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)" la quale al paragrafo 3, lettera a) "I soggetti legittimati alla fruizione del congedo, con particolare riguardo al concetto di convivenza, specifica quanto segue:

<<Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989). In linea con l'orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito

dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. Sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato D.P.R. n. 445 del 2000)>>;

VISTA la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, presentata in sostituzione della iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 D.P.R. n. 223/89, con la quale il dipendente dichiara che durante la fruizione del congedo avrà la dimora temporanea presso l'abitazione del familiare assistito;

RITENUTO, in conseguenza, di autorizzare, in applicazione dell'art. 42 del D.Lgs. 151/2001, il dipendente di ruolo, Matricola 361, ad usufruire del congedo straordinario, con decorrenza dal 15.10.2021 al 31.01.2022;

DATO ATTO che:

- 1 Durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire un'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo.
- 2 Il congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR.
- 3 Il congedo non ha effetto sulla tredicesima mensilità e sulle ferie.

VISTI:

- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

DETERMINA

- 1 di autorizzare, per le motivazioni in premessa, in applicazione dell'art. 42 del D.Lgs. 151/2001, il dipendente di ruolo, Matricola 361, ad usufruire del congedo straordinario, con decorrenza dal 15.10.2021 al 31.01.2022.
- 2 di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente dell'Area

AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali

Dott. Flavio Cuccureddu

*Istruttoria
F.Firino - Istruttore Amm.vo*